

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
**(Provincia di Arezzo)**

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29.03.2019

OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'anno 2019, riferite agli immobili tuttora soggetti alla tassa sui servizi indivisibili (ta. s. i.).

---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, nella sala "Leonardo da' Vinci" della Rocca di Marciano della Chiana, si é riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, per le ore 18.30.

Seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione.

Presiede il Sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Risultano presenti i signori:

Aria Aniello  
Faralli Mauro  
Franchi Enzo  
Mariottini Pietro  
Pallanti Barbara  
Peruzzi David  
Valentini Deborah  
Caposciutti Rossella  
Salvadori Massimo

Risultano assenti i signori:

Redi Nazzareno  
Casini Diego  
Materazzi Franca

Consiglieri assegnati n. 12, oltre il Sindaco  
Consiglieri in carica n. 12, oltre il Sindaco  
Consiglieri presenti n. 9, oltre il Sindaco  
Consiglieri assenti n. 3

Partecipa, quale verbalizzante, il Segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>a</sup> del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la previa illustrazione da parte dell'Assessore competente in materia, sig.ra **Pallanti B.**, la quale riferisce in ordine ai contenuti salienti del tema in discussione, oggetto di esame anche da parte della competente Commissione consiliare permanente, che nella seduta del 26 marzo u. s. (come evincibile dal verbale n. 106, in atti), ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti, legge 27.12.2013, n. 147 (c. d. legge di stabilità 2014), con la quale veniva istituita l'imposta unica comunale (i. u. c.), composta oltre che dall'imposta municipale unica - i. m. u. (di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali), anche di una componente tributaria riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti - ta. ri. (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile) e nella tassa per i servizi indivisibili (ta. s. i.), a carico quest'ultima, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 17 del 9.09.2014, esecutiva, con cui si procedeva all'approvazione del regolamento relativo all'imposta unica comunale (i. u. c.), di cui la ta. s. i. è componente;

Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 5 del 16.03.2018, parimenti esecutiva, con cui si procedeva alla determinazione, con riferimento all'anno 2018, delle tariffe della tassa in questione, a gravare sugli immobili ancora ad essa soggetti;

Visti:

- l'art. 1, comma 676, citata legge n. 147/13, in cui si stabiliva che l'aliquota base per la ta. s. i., fosse pari all'1,00‰, con eventuale facoltà per il Comune, di ridurne l'ammontare fino all'azzeramento;

- il comma 677 del citato art. 1, legge n. 147/13, in cui si prevede che l'aliquota predetta debba essere determinata rispettando il vincolo in base al quale la somma fra le aliquote ta. s. i. ed i. m. u. per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima, consentita dalla legge statale per l'i. m. u. al 31.12.2013, ovvero il 10,60‰ e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296, con cui si dispone che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio u. s. (pubblicato nella G. u. - Serie generale n. 28 del 2.02.2019), in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio armonizzato relativo al triennio 2019 - 2021 è stato da ultimo procrastinato al 31 marzo p. v., data cui risulta, conseguentemente, procrastinato anche quello utile per deliberare nelle materie allo stesso connesse, quali tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 13, comma 15<sup>^</sup>, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Esaminata l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli e relativa all'opportunità di approvare, a valere per il corrente anno 2019 e limitatamente agli immobili rimasti tuttora soggetti al tributo, le tariffe della ta. s. i., come meglio dettagliato nella proposta stessa;

Dato atto dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 239, comma 1<sup>^</sup>, lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>^</sup>, lettera "o", d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, del parere dell'Organo di revisione economico - finanziaria;

Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, da parte dei presenti, di poter procedere all'espressione di voto;

Alle ore 19.50, con otto voti favorevoli e due contrari (sigg. Caposciutti R. e Salvadori M.), essendo in numero di 10 gli aventi diritto, presenti e votanti in forma palese,

### **d e l i b e r a**

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dei servizi finanziari, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di determinare, in riferimento al corrente anno 2019 (in relazione agli immobili che risultano tuttora soggetti), le tariffe della tassa sui servizi indivisibili (ta. s. i.), come dettagliato nel prospetto contenuto nella proposta esaminata, dando atto, nel contempo, che la relativa entrata in vigore è fissata al 1<sup>^</sup> gennaio 2019;

3 - di demandare al Responsabile proponente l'espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi all'approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione in copia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità locale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2<sup>^</sup>, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446.



12  
C.9.001 12.9.2018 2018

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
*Provincia di Arezzo*

---

**UFFICIO TRIBUTI**

**AL CONSIGLIO COMUNALE**  
**= S e d e =**

**OGGETTO : Tributo per i servizi indivisibili (TASI)- Approvazione delle aliquote per l'anno 2019.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1; A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- la medesima Legge 208/2015 prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, per gli anni 2016, 2017 e 2018 (come modificato dalla legge 205/2017, art.1 comma 37 lettera a), la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) non è stata riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe esistente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Evidenziato che può essere proposta la riconferma delle aliquote TASI già deliberate per l'anno 2018, tenendo presente:

- l'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art. 1 comma 669 della L.147/2013- così come riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11;
- l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L.147/2013 operata dall'art.1 comma 14 lett.c) della L.208/15, alla luce della quale l'aliquota TASI:
  1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è pari al 1 per mille, (con facoltà dell'ente di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento);
  2. per i c.d. "immobili merce" dal 2016 l'aliquota è pari allo 0,1 per cento, modificabile da un massimo del 0,25 per cento fino al suo azzeramento.

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art. 52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO :

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

- la deliberazione C.C. n. 5 del 16/03/2018, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nell'ambito dell'approvazione del Bilancio 2018/2020;

## PROPONE

1. DI APPROVARE le aliquote TA.S.I. per l'anno 2019 sottoriportate, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1 comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

a) relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

Aliquota	0 per mille
----------	-------------

b) relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Aliquota	1 per mille
----------	-------------

c) relativamente a tutti gli immobili soggetti, nel medesimo periodo, all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

Aliquota	0 per mille
----------	-------------

2. DI DARE ATTO che per le motivazioni esposte in premessa, dette aliquote avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2019.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 18/03/2019

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  
Provincia di Arezzo

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI)- Approvazione delle aliquote per l'anno 2019.

**Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 punto b 2) del TUEL**

Premesso che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;


b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13; in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- la medesima Legge 208/2015 prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, per gli anni 2016, 2017 e 2018 (come modificato dalla legge 205/2017, art.1 comma 37 lettera a), la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Considerato che nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) non è stata riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe esistente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Evidenziato che può essere proposta la riconferma delle aliquote TASI già deliberate per l'anno 2018, tenendo presente:



- l'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art. 1 comma 669 della L.147/2013- così come riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11;
- l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L.147/2013 operata dall'art.1 comma 14 lett.c) della L.208/15, alla luce della quale l'aliquota TASI:
  1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è pari al 1 per mille, (con facoltà dell'ente di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento);
  2. per i c.d. "immobili merce" dal 2016 l'aliquota è pari allo 0,1 per cento, modificabile da un massimo del 0,25 per cento fino al suo azzeramento.

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.(ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art. 52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- Visto l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale fissa al 31/12 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO :

- Il decreto del Ministero dell'interno del 07/12/2018 che ha posticipato alla data del 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. Lgs.vo 267/2000 articolo 151;
- il decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019, che ha posticipato alla data del 31/03/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione C.C. n. 5 del 16/03/2018, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018 nell'ambito dell'approvazione del Bilancio 2018/2020;





Che le aliquote TA.S.I. per l'anno 2019 saranno quelle sotto riportate, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art.1 comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli):

a) relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

Anno	2018
Aliquota	0 per mille

b) relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Anno	2018
Aliquota	1 per mille

c) relativamente a tutti gli immobili soggetti, nel medesimo periodo, all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

Anno	2018
Aliquota	0 per mille

Visto, in ordine alla proposta su estesa, il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Revisore Unico dei Conti, premesso quanto sopra esprime parere favorevole.

Marciano della Chiana, 19 marzo '19

Dott. Cerofolini Maurizio



IL PRESIDENTE  
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ferrari Renato



Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

Li, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nell'Albo pretorio in data odierna per rimanervi per il periodo di 15 giorni consecutivi.

Li, 10.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione é divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data non risultando, ad oggi, opposizioni o ricorsi avverso la stessa.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

